

# LA PRATICA DELLO SLEDDOG NEL PANORAMA DEGLI SPORT INVERNALI: RISVOLTI GIURIDICI

di Vittorio Maria Rossini

## Introduzione

Il termine *sleddog*, letteralmente significa "cane da slitta" (dall'inglese sled = slitta).

La slitta e i cani sono governati dal "*musher*", termine dalle origini franco-canadese "*marchèz*", ovvero "marciare", antico comando con il quale i *mushers* esortavano i propri cani ad andare avanti.

Lo *sleddog* è uno sport che richiede, oltre all'assoluto rispetto per i cani, anche una buona preparazione fisica; infatti, è necessario un buon *feeling* con la muta che deve sempre essere coadiuvata dal *musher* spingendo la slitta o frenandola a secondo delle caratteristiche del terreno e delle condizioni della neve.

Chi pratica lo sport dello *sleddog* deve quindi condividere la fatica con questi potenti e volenterosi atleti a quattro zampe.

Lo *sleddog* ha origini antichissime; da alcune pitture rupestri si evince che i primi cani da slitta furono utilizzati 4.000 anni fa nella Siberia centrale, a nord del lago Baikal dalle tribù Samoiedo, i Koriaks, e da altre tribù nomadi che vivevano nel territorio più orientale della Siberia, i Ciukci.

Ciukci e Koriaks svilupparono un alto livello di tecnica nel traino delle loro slitte, utilizzando i più svariati materiali per la loro costruzione, dal legno alle ossa di balena, ai blocchi di ghiaccio, e riuscirono così ad arrivare ad attaccare fino a venti cani per ogni slitta.

In America bisogna attendere il succedersi di diverse culture, discendenti dalle tribù provenienti dalla Siberia orientale, per ritrovare le slitte con il popolo dei Thulè, antenati degli esquimesi e presenti nell'Alaska nord-orientale. Cacciatori di balene, foche e trichechi, i Thulè utilizzavano le slitte come mezzo di locomozione per coprire grandi distese innevate e per il trasporto delle prede di caccia. La tecnica fu ripresa dagli Esquimesi groenlandesi e dal popolo dei Caribù che popolava la baia di Hudson, furono queste le tribù che gli esploratori europei incontrarono nel XVI e nel XVII secolo.

Gli europei richiamati dalla caccia alla balena e dalle ricchezze che ne derivavano si spinsero sempre più a nord e rimasero colpiti dall'utilizzo che le popolazioni facevano dei cani.

H. Egede missionario in Groenlandia nel 1763 scriveva «*Gli abitanti del Nord si servono dei cani al posto dei cavalli per tirare sul ghiaccio le loro slitte cariche di leoni marini e condurle alle loro abitazioni. Si contano quattro, sei, fino a dieci cani per ogni slitta che può essere caricata con cinque, sei carcasse e il groenlandese stesso ...*».

Solo nel primo decennio del Novecento, e precisamente nel 1908, lo *sleddog* divenne una disciplina sportiva con l'organizzazione a Nome di una corsa di 408 miglia, la "All Alaska Sweepstakes", in questa edizione vennero utilizzati cani meticci.

Solo dalla seconda edizione un mercante di pellicce russo, tale William Goosak, iscrisse alla corsa una muta di nove cani importati dalla Siberia, che impressionarono per la loro velocità e per la straordinaria resistenza: quel team arrivò infatti terzo al traguardo, ma mentre tutti gli altri equipaggi giunsero alla fine allo stremo delle forze, quei nove cani apparivano riposati e desiderosi di correre ancora. Erano i cani allevati dai Ciukci e riscosero fin da subito un ampio consenso. Molti *mushers* importarono dalla Siberia un gran numero di esemplari: da questa massiccia importazione nacque la storia moderna del Siberian Husky.

Oggi la più popolare competizione è senza dubbio l'IDITAROD, che si svolge nel mese di marzo in Alaska, tra Anchorage e Nome, lungo un percorso di 1.049 miglia (1.688 chilometri)<sup>1</sup>.

---

1 . *La storia dello sleddog*, Luca Charelli, in *Passione Cani*, 2003.

## **L'attività sportiva.**

Lo *sleddog* diventa sport riconosciuto solamente nel 1984 con la fondazione della IFSS (International Federation of Sleddog Sports), la quale prevede la diffusione di una terminologia appropriata e l'osservanza di un regolamento, nel rispetto soprattutto dei cani, tuttavia non è ancora stato riconosciuto dal CONI e quindi la partecipazione agli eventi olimpici ad oggi è preclusa.

L'intensa attività agonistica che interessa questo sport è normata dal regolamento ufficiale di gara elaborato dalla F.I.M.S.S. (Federazione Italiana Muscher Sleddog Sport) e le violazioni dello stesso sono sanzionate secondo il regolamento di giustizia sportiva della Federazione (i regolamenti possono essere reperiti sul sito della Federazione: [www.fimss.com](http://www.fimss.com)).

Parallelamente all'attività agonistica si è sviluppata la pratica amatoriale dello *sleddog* grazie al fiorire di centri e scuole sul territorio Nazionale.

Questo ha consentito di praticare lo *sleddog* ad un crescente numero di persone che, seguite da un istruttore, imparano a condurre la slitta e a gestire una muta di cani.

Al fine di comprendere quali siano le problematiche giuridiche derivanti dalla pratica non agonistica di questo sport è necessario soffermarsi sugli strumenti di base che vengono utilizzati.

## **La slitta e l'attrezzatura di bordo.**

Lo *sleddog* viene praticato usando una slitta munita di due freni, uno principale ed uno secondario, che vengono azionati con i piedi dal conduttore. Questi è posizionato sulla parte posteriore della slitta con i piedi posati sui pattini. L'uso dei freni varia secondo le condizioni del manto nevoso e della presenza o meno di ghiaccio. Il freno principale è formato da due rostri collegati da una barra che, azionata per mezzo del piede del conduttore, penetrano nella neve, rallentando la slitta. Il freno secondario, di cui non sono munite tutte le slitte, consta in un tappetino posto tra i due pattini della slitta: qualora venga esercitata una pressione sullo stesso, questo, aumentando l'attrito sul terreno, rallenta la slitta. Al fine di assicurare la slitta nei momenti di sosta viene utilizzata l'ancora. Questo strumento è formato da due uncini paralleli, solitamente di acciaio, saldati tra loro con una struttura che li mantiene ad una distanza di 10-15 centimetri. L'ancora è assicurata mediante una corda alla slitta e viene conficcata nel terreno al fine di evitare che durante le soste i cani trascinino la slitta in assenza del *musher*.

## **I cani, gli imbraghi e la tow-line.**

La slitta viene trainata da un numero di cani, che varia secondo il peso del conducente. I cani sono equipaggiati con un imbrago che permette di distribuire il peso della slitta lungo tutta la colonna vertebrale. L'imbrago dispone di un moschettone che viene assicurato alla *tow-line*, una fune centrale dalla quale si dipartiscono delle corde di minore sezione dove vengono assicurati i cani.

Quando i cani non compongono una muta da traino essi sono legati allo *stek-aut*. Lo *stek-aut* è composto da una catena circolare alla quale sono fissate altre catene dove vengono legati i cani a riposo.

## **Natura e caratteristiche dell'attività.**

Norma di riferimento nella responsabilità di natura civilistica, per l'attività dello *sleddog*, sembra poter essere quella di cui l'art. 2052 c.c., rubricato "Danno cagionato da animali", che dispone: «*Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.*».

La responsabilità del proprietario dell'animale, prevista dalla suddetta norma, è presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale, sempreché il danno sia comunque riconducibile all'azione dell'animale sul cui proprietario incombeva il dovere di custodia.

Ne consegue che, per i danni cagionati dall'animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso e *in toto*, a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno (da ultimo, v. [Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2007, n. 6454](#)).

Il fortuito, quale causa di esonero da responsabilità, è riferibile ad ogni ipotesi in cui manchi una qualsiasi ragione di imputabilità giuridica del danno al soggetto avente la custodia e l'utilizzazione dell'animale e, pertanto, è comprensivo anche del caso della colpa esclusiva del danneggiato (ad esempio, la giurisprudenza ha escluso la responsabilità *ex art. 2052 c.c.* del proprietario di un cane, ritenendo la colpa esclusiva del danneggiato che, introdottosi nel magazzino di vendita del suddetto nell'ora di chiusura al pubblico, era stato assalito dall'animale; (*Cass. civ., sez. III, 26 giugno 1981, n. 4160*).

Non risultano precedenti specifici per l'attività di *sleddog*.

Tuttavia, considerato che nella pratica dello sport l'animale viene utilizzato come forza motrice e che lo stesso viene condotto dall'uomo attraverso dei comandi prestabiliti previo vincolo del cane alla slitta, si ritiene possibile effettuare un ragionamento analogico traendo spunto dalle conclusioni giurisprudenziali in materia di attività di maneggio.

Nel fissare i criteri per la qualificazione della responsabilità del gestore del maneggio, la giurisprudenza costante ha rilevato che questi - in quanto proprietario od utilizzatore dei cavalli che servono per le esercitazioni - è soggetto, per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di un istruttore ed in condizioni, quindi, che privano il cavaliere della disponibilità dell'animale, alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. e non a quella di cui all'art. 2050 c.c.

La responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa può essere applicata quando si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti o di allievi giovanissimi, la cui inesperienza, e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni, se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolose le attività del maneggio (*Tribunale Milano, 29 giugno 2000*).

Quanto all'attività dello *sleddog*, considerate le condizioni ambientali in cui si svolge, ovvero le basse temperature, il terreno innevato, quindi scivoloso, la posizione innaturale (in quanto il conducente deve tenere i piedi sui pattini della slitta e per utilizzare il freno è costretto a sollevare un piede e a portarlo al centro dei pattini costringendo così il neofita ad un equilibrio precario), ed infine l'utilizzazione della componente motrice animale, la stessa sembra potersi annoverare tra le attività pericolose. Quindi, qualora gli allievi siano principianti o inesperti, il proprietario dell'animale, per superare la presunzione di responsabilità a suo carico, dovrà fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (v. anche [Cass. civ., sez. III, 01 aprile 2005, n. 6888](#)).

### **Sicurezza e responsabilità.**

A causa della attrezzatura utilizzata ed alla componente animale, chi pratica ed in particolare chi gestisce la struttura ed il materiale necessario alla pratica di questo sport, deve adottare particolare misure al fine di evitare che si verifichino incidenti pericolosi per il conduttore ed i terzi.

In materia di sicurezza il decreto legislativo 81/2008 definisce all'art. 2 «lavoratore» la persona che: *indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso...*». Sarà quindi di primaria importanza valutare la struttura dell'organizzazione con particolare riferimento ai soggetti che svolgono l'attività di istruttori, accompagnatori, coadiuvanti ed i mezzi messi a loro disposizione dall'organizzazione.

Infatti, qualora vi sia un rapporto di tipo gerarchico tra il proprietario dei mezzi utilizzati per svolgere l'attività sportiva (cani, slitte, ecc.) e gli operatori ben si potrebbe ricadere sotto la normativa del Testo Unico per la sicurezza sul lavoro.

Tuttavia, deve rilevarsi che la maggior parte delle strutture che offrono la possibilità di praticare lo *sleddog* sono costituite da una associazione non a scopo di lucro che si avvale di istruttori per la diffusione della pratica dello sport.

Parrebbe in questo caso non applicabile la normativa del T.U.: infatti, gli istruttori operano come liberi professionisti retribuiti dall'associazione per le loro prestazioni oppure sono soci che prestano gratuitamente la loro opera al precipuo fine di diffondere la pratica dello sport.

In ogni caso, comunque, i soggetti che svolgono, anche gratuitamente, l'attività di accompagnatori o di istruttori o che semplicemente mettono a disposizione il materiale utile alla pratica dello sport, dovranno adottare tutte le cautele necessarie al fine di non incorrere nella responsabilità penale a titolo di colpa.

In particolare coloro che svolgono l'attività di istruttori dovranno approntare le cautele necessarie commisurandole all'età, alla prestanza fisica, ed alle capacità motorie degli allievi, prestando particolare attenzione al grado di competenza raggiunto dal discente, considerando che lo *sleddog* si svolge in un ambiente dalle caratteristiche peculiari quali il fondo innevato, le basse temperature e la quota di pratica che possono disorientare ed aumentare le difficoltà di chi si avvicina allo *sleddog*. A tali caratteristiche deve poi sommarsi l'uso della trazione animale che viene spesso percepito dall'allievo come una variabile imponderabile.

Sul punto giova ricordare come la Suprema Corte si sia espressa ritenendo che: «*l'istruttore che organizza un'immersione è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei partecipanti con la conseguenza che, correttamente, viene ravvisata la sua responsabilità per il decesso di uno dei partecipanti, allorché siano accertate colpevoli inosservanze delle norme cautelari generiche o specifiche*» (Cass. pen., sez. IV, 25 gennaio 2006, n. 24201)<sup>2</sup>.

Nel caso poi di un istruttore che svolga la sua attività nell'ambito di una associazione o comunque di una organizzazione si sottolinea come possa essere ritenuto responsabile anche il gestore o il rappresentante legale dell'associazione che consenta l'uso dei mezzi in condizioni climatiche avverse o comunque tali da non consentire un sicuro svolgimento dell'attività sportiva. In merito la Corte di Cassazione ha ritenuto corretto il principio di diritto secondo il quale venivano condannati per omicidio colposo l'istruttore ed il rappresentante legale di una ditta che offriva al pubblico la possibilità di praticare il *rafting* «*in quanto titolari di una posizione di garanzia nei confronti dei soggetti che a loro si rivolgono per praticare tale attività sportiva pericolosa, rispondono del reato di omicidio colposo per la morte di uno dei partecipanti all'esercitazione a seguito dell'incidente verificatosi nel corso della discesa lungo il fiume*» (Cass. pen., sez. IV, 22

---

2 . In senso conforme alla sentenza, per la configurabilità, a carico di chi ricopre un ruolo di istruttore nello svolgimento di attività sportive pericolose, di una posizione di protezione nei confronti dei soggetti che a lui si rivolgono per praticare dette attività, v. Sez. IV, 18 aprile 2005, Morichetti, in *C.E.D. Cass.*, n. 232011, relativa a un istruttore di nuoto ritenuto responsabile per la morte di un allievo che praticava esercizi di apnea prolungata in piscina; Sez. IV, 27 novembre 2002, Pellin, in *Riv. pen.*, 2003, p. 497, relativa alla guida-accompagnatore di un gruppo di escursionisti; Sez. IV, 19 febbraio 1991, Souberan, in *C.E.D. Cass.*, n. 191201, con riferimento al maestro di sci nell'attività sciistica fuori pista.

ottobre 2004, n. 3446)<sup>3</sup>.

La Corte individuava concreti elementi di colpa sia nella condotta del titolare della ditta, per aver consentito la discesa lungo il fiume malgrado la notevole intensità della corrente, che nei confronti dell'istruttore, per non aver interrotto la discesa e per non essere stato in grado di governare l'imbarcazione ed evitare l'impatto con una roccia, impatto che causava il rovesciamento del mezzo dal quale scaturiva l'evento nefasto<sup>4</sup>.

Quanto agli accompagnatori, pur essendo agli stessi richiesto un grado di preparazione e competenza inferiore, limitandosi gli stessi ad accompagnare soggetti esperti che conoscono le tecniche di guida per condurre una slitta, essi saranno comunque tenuti ad adottare tutte le cautele necessarie ed utili al fine di evitare nocumento ai partecipanti all'escursione. Sarà quindi richiesto allo stesso di effettuare una valutazione sul percorso e sulle peculiari caratteristiche che esso presenta rendendone edotti i partecipanti, valutare le condizioni climatiche e in particolare le condizioni del manto nevoso dal quale dipendono la velocità della slitta e quindi il numero di cani che dovrà costituire ogni *team* secondo le capacità del *musher*.

A tale proposito è doveroso ricordare come la Suprema Corte abbia ritenuto che: «l'impegno di curare la sicurezza del rientro assunto dai gestori di un rifugio alpino nei confronti dei partecipanti ad una cena notturna consente di ravvisare, in caso di affidamento dell'incarico ad un accompagnatore esperto e conoscitore dei percorsi, il trasferimento a quest'ultimo di un obbligo di garanzia secondario o derivato da parte dei soggetti precedentemente costituiti garanti *ex contracto*. E' configurabile, peraltro, nei riguardi della guida una posizione giuridica di garanzia anche autonoma, per la possibilità di identificare nell'avvio convenuto della discesa guidata un'obbligazione di fatto o da contatto sociale verso i destinatari della tutela, sufficiente a fondarne la responsabilità per l'omesso impedimento della morte di uno dei soggetti affidati alla sua tutela» (Cass. pen. Sez. IV, 22 maggio 2007 n. 25527).

Si osserva che la forza vincolante del contratto risiede nell'art. 1372 c.c., secondo cui l'atto di autonomia privata ha forza di legge tra le parti. L'obbligo di garanzia *ex contracto*, dunque, trova pur sempre la sua fonte nella legge, in virtù di un'esigenza di tutela stabilita sì da una manifestazione di volontà privata, ma fatta propria dall'ordinamento giuridico. Ed invero, anche nell'ipotesi di creazione contrattuale di posizioni di garanzia, la *ratio* è quella di munire di una tutela rafforzata determinati beni, affidandoli a un garante per l'incapacità totale o parziale del titolare di proteggerli adeguatamente. Però, mentre in caso di obblighi *ex lege*, la valutazione dell'incapacità del titolare e del bisogno di tutela rafforzata del bene è operata dallo stesso legislatore, in caso di obblighi creati *ex novo* dal contratto si consente al privato di operare la valutazione relativa al bisogno di tutela rafforzata dei propri beni. È comunque la legge stessa che consente ai privati il diritto alla protezione, mediante il contratto, dei propri beni giuridici, che costituisce un "interesse meritevole di protezione" in conformità del disposto di cui all'[art. 1322 c.c.](#) Per il sorgere dell'obbligo di garanzia, è necessario che la conclusione del negozio giuridico avvenga con il titolare del bene da proteggere, sì da generare un suo oggettivo affidamento, e che ad essa segua

---

3 . Una volta provata, dunque, la sussistenza dell'obbligo di garanzia, la responsabilità colposa del titolare, sorta sulla base della sua inerzia, sarà verificata alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica secondo cui, ipotizzandosi come avvenuta l'azione doverosa, ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, la condotta omissiva risulti condizione «necessaria» dell'evento, che, con elevato grado di credibilità razionale non avrebbe altrimenti avuto luogo; in questo senso Sez. IV, 28 maggio 2003, Palladino; Sez. IV, 21 gennaio 2003, De Paula; Sez. un., 11 settembre 2002, Franzese, in *C.E.D. Cass.*, n. 222138.

4 . Nell'ambito dei reati omissivi impropri il fondamento della responsabilità è correlato all'esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi (art. 40 cpv. c.p.); sul punto Sez. III, 28 gennaio 2003, Capecci. Il titolare di tale obbligo versa in posizione di garanzia (nel caso in esame più specificatamente «obbligo di protezione»), le cui componenti essenziali costitutive sono, da un lato, una fonte normativa di diritto pubblico o privato, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere d'intervento; dall'altro lato, l'esistenza di un potere effettivo (giuridico, ma anche di fatto), attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento; così Sez. IV, 21 maggio 1998, Fornari, in *C.E.D.*

l'effettiva presa in carico del bene stesso da parte del garante. Questi deve aver assunto in concreto la funzione di tutela al cui assolvimento si è impegnato: ciò si può verificare solamente se al garante sia, concretamente ed effettivamente, affidato il bene da proteggere<sup>5</sup>.

In conclusione deve sottolinearsi che quando si tratta di attività ritenute pericolose, proprio perché l'ordinamento accetta l'esistenza ineliminabile del margine di rischio, la persona alla quale è attribuita una posizione di garanzia (istruttore, accompagnatore, gestore) nello svolgimento delle attività medesime ha un obbligo di maggiore e non minore intensità, di ridurre il margine di rischio nei limiti più ristretti che consentono le conoscenze scientifiche, le nozioni di comune esperienza e le disponibilità di materiali utilizzabili. Se avrà adempiuto a questo obbligo non potrà certo rispondere di eventi derivati anche da fatti astrattamente prevedibili e dalle conseguenze non prevenibili nelle condizioni in cui l'attività si svolge. In definitiva, nelle attività pericolose consentite, proprio perché la soglia della prevedibilità è più alta, nel senso che gli eventi dannosi sono maggiormente prevedibili (e spesso in minor misura evitabili) rispetto alle attività comuni, maggiore deve essere la diligenza e la perizia nel preconstituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito nei limiti del possibile. Quindi ineliminabilità del rischio non corrisponde ad un'attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma piuttosto ad un suo rafforzamento<sup>6</sup>.

## **Il documento di autoregolamentazione.**

In assenza di un regolamento o di una specifica normativa che regoli la pratica non agonistica dello *sleddog* si ritiene che gli operatori del settore, al fine di prevenire eventuali azioni di responsabilità, dovrebbero costituire un documento di autoregolazione nel quale vengano indicate le cautele e le misure di sicurezza poste in essere al precipuo fine di evitare l'esposizione al rischio degli istruttori, accompagnatori, *musher*, *handler* (aiutanti che badano ai cani) e quindi la prevenzione dei danni a cose e a persone.

Il documento di autoregolamentazione, per essere ritenuto utile ed efficace, dovrebbe essere redatto in forma analitica, considerando il livello di esperienza del conduttore e le condizioni climatiche in cui viene praticata l'attività dello *sleddog*. Il documento potrebbe quindi costituire un valido strumento per dimostrare di aver preso in considerazione ed adottato tutte le cautele necessarie al fine di evitare pregiudizio agli operatori ed ai terzi.

## **Bibliografia.**

In generale sugli obblighi di garanzia, cfr. *FIANDACA, Il reato commissivo mediante omissione*, Giuffrè, 1979, *Passim*; *FIANDACA, Reati omissivi e responsabilità penale per omissione*, in *Arch. pen.*, 1983, p. 3; *FIANDACA-MUSCO, Diritto penale, parte generale*, Zanichelli, 2002, p. 551; *GRASSO, Il reato omissivo improprio*, Giuffrè, 1983, *passim*; *LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, Giappichelli, 1999, *passim*; *MANTOVANI, Diritto penale, parte generale*, Cedam, 2001, p. 169; *MARINUCCI-DOLCINI, Manuale di diritto penale, parte generale*, Giuffrè, 2006, p. 177; *PALAZZO, Corso di diritto penale, parte generale*, Giappichelli, 2006, p. 263; *PULITANO', Diritto penale, parte generale*, Giappichelli, 2005, p. 263; *ROMANO, Commentario tematico del codice penale*, Giuffrè, 2004, p. 352. Sulla rilevanza penale degli obblighi di impedimento dell'evento di origine contrattuale, in dottrina: *FIANDACA-MUSCO, Diritto penale*, cit., p. 551; *GRASSO, Il reato omissivo improprio*, cit., p. 262; *LEONCINI, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, cit., p. 233;

---

5 *GRASSO, Il reato omissivo improprio* p. 263.

6 . Cass. pen. Sez. IV, 15 ottobre 2002, Loi, in *C.E.D. Cass.*, n. 223748.

*MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 175; PALAZZO, Corso di diritto penale, cit., p. 266; PULITANO', Diritto penale, cit., p. 266; ROMANO, Commentario sistematico del codice penale, cit., p. 384.*